

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COORDINAMENTI REGIONALI CONFISAL-UNSA BENI CULTURALI

### ART 1.

#### (Costituzione dei Coordinamenti Regionali)

A norma dello Statuto sono previsti gli Organi Periferici del Coordinamento Nazionale Confisal-Unsa Beni Culturali tra i quali i seguenti Coordinamenti Regionali:

1. Piemonte e Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Liguria
4. Emilia
5. Veneto
6. Trentino Alto Adige
7. Friuli e Venezia Giulia
8. Toscana
9. Marche
10. Lazio
11. Campania
12. Abruzzo e Molise
13. Puglia
14. Basilicata
15. Calabria
16. Sicilia
17. Sardegna

Con lo scopo di tutelare e difendere gli interessi e la dignità dei Lavoratori con particolare riguardo alla categoria che rappresentano.

Tali organismi sono costituiti ai fini dell'attività sindacale di coordinamento in stretta correlazione con le strutture territoriali sotto l'egida delle direttive impartite dalla Segreteria Nazionale del Coordinamento Confisal-Unsa Beni Culturali.

ART 2  
(Componenti dei Coordinamenti Regionali)

Come previsto dal vigente Statuto, i Coordinamenti Regionali sono costituiti dai Segretari Coordinatori Provinciali, che vi appartengono di diritto.

I Coordinamenti Regionali sono organismi di direzione, pianificazione e programmazione dei Coordinamenti provinciali presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività sindacali e rappresentano il Sindacato in ambito regionale.

La durata degli incarichi è disciplinata dalle norme stabilite dallo statuto del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, tuttavia possono variare a seguito di deliberati congressuali o di nuovi assetti territoriali.

ART. 3  
(Il Segretario Regionale Coordinatore)

Il Segretario Regionale Coordinatore agisce in nome e per conto del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, in ossequio alle norme statutarie ed è responsabile a livello regionale.

I suoi compiti principali sono:

- a) Presiedere le riunioni del Coordinamento Regionale;
- b) rappresentare il Coordinamento Regionale ed attuare i deliberati dello stesso;
- c) mantenere costanti i rapporti con il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali;
- d) coordinare l'attività dei Coordinamenti Provinciali;
- e) partecipare o delegare altri componenti alle riunioni di carattere regionale nelle sedi ad esse deputate;
- f) assegnare compiti organizzativi e di studio ai vari componenti.

ART. 4  
(Coordinamento Regionale)

I Coordinamenti Regionali devono attenersi alle direttive di ordine generale e alle disposizioni o istruzioni che il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali riterrà opportuno impartire nell'ambito della sua competenza.

I Coordinamenti Regionali si riuniscono normalmente su convocazione del Segretario Regionale Coordinatore, ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Spetta ai Coordinamenti Regionali:

- a) individuare in sede di riunione collegiale un componente con funzione di verbalizzante;
- b) curare il conseguimento dei fini statuari e dare le direttive per l'attuazione delle decisioni assunte in sede deliberante;

- c) provvedere alle designazioni e nomine di eventuali collaboratori senza diritto al voto e senza oneri a carico del sindacato, per il buon funzionamento dell'attività sindacale;
- d) provvedere alle elezioni del Segretario Regionale Coordinatore e del suo Vice;
- e) inviare tramite il Segretario Regionale Coordinatore al Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali una relazione annuale sulle attività svolte.

## ART. 5

### (Funzionamento dei Coordinamenti Regionali)

Del funzionamento del Coordinamento Regionale è responsabile un Segretario Regionale Coordinatore, che viene eletto con scrutinio segreto o su semplice acclamazione dai Segretari Provinciali Coordinatori, così come previsto dalle norme statutarie in vigore.

In ausilio al Segretario Regionale Coordinatore è possibile eleggere un Vice Segretario Regionale Coordinatore.

I compiti sono prevalentemente di carattere organizzativo e di coordinamento. Per la soluzione di determinati problemi locali, il Coordinamento Regionale potrà anche adottare decisioni che non siano in contrasto con l'indirizzo del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali e con i principi della Federazione e Confederazione di appartenenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e devono essere compatibili con altri incarichi affini e che non siano in contrasto con la linea sindacale.

I Coordinamenti Regionali per loro carattere e funzione demandano per esclusiva competenza l'attività territoriale ai Coordinamenti Provinciali, quest'ultimi hanno la loro potestà organizzativa e amministrativa secondo le disposizioni convenute con il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali. Pertanto, Coordinamenti Regionali essendo strutture tipicamente di direzione, pianificazione e programmazione si attivano nei casi previsti e conformemente a quanto stabilito dalle norme statutarie.

## ART. 6

### (Controversie e infrazioni disciplinari)

Tutte le controversie che possono insorgere tra i Coordinamenti Provinciali e i Coordinamenti Regionali e/o tra i singoli componenti delle strutture di cui sopra e la figura del Segretario Regionale Coordinatore sono devolute alla Segreteria Nazionale del Coordinamento Confsal-Unsa Beni Culturali, che potrà nominare un proprio fiduciario con l'intento di dirimere l'eventuali controversie; in presenza di rilevanti infrazioni disciplinari, la Segreteria Nazionale del Coordinamento Confsal-Unsa Beni Culturali può deferire al collegio dei Probiviri o diffidare i responsabili, al fine di censurare la condotta in atto, nonché applicare la caducazione dalla carica sindacale e, nei casi previsti anche l'espulsione dal Sindacato.

Tutte le procedure attivate a tal scopo, debbono essere comunicate formalmente alle parti coinvolte in modo di assicurare la massima imparzialità e garanzia per gli interessati.